

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2023
602/2023/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA PIATTAFORMA CONTI ENERGIA (PCE) IN MATERIA DI MODALITÀ DI GESTIONE DEI PAGAMENTI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1277^a riunione del 19 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 marzo 2013 recante "Disciplina del mercato del gas naturale" (di seguito: Disciplina MGAS);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, 20 novembre 2023 (di seguito: DM 20 novembre 2023);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- il parere dell'Autorità 19 luglio 2022, 341/2022/I/com (di seguito: parere 341/2022/I/com);
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività produttive, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, 19 dicembre 2003 (di seguito: TIDME);
- il Regolamento per la Piattaforma Conti Energia di cui all'articolo 17 della deliberazione 111/06 (di seguito: Regolamento PCE);
- la comunicazione della società Gestore Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) del 21 marzo 2022, prot. Autorità 13291 del 28 marzo 2022 (di seguito: comunicazione 21 marzo 2022);
- la comunicazione del Ministero della Transizione ecologica del 31 maggio 2022, prot. Autorità 24480 dell'1 giugno 2022 (di seguito: comunicazione 1 giugno 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 79/99 prevede che il TIDME sia predisposto da GME e sia approvato dal Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica (di seguito anche: Ministro), sentita l'Autorità;
- l'articolo 17, comma 4, della deliberazione 111/06 prevede che il Regolamento PCE sia predisposto da GME e sia inviato all'Autorità per approvazione;
- la procedura ordinaria per l'aggiornamento del Regolamento PCE (articolo 3, comma 5, del Regolamento PCE) prevede la pubblicazione delle modifiche sul sito di GME seguita da una consultazione pubblica con gli operatori di almeno 15 giorni; tenuto conto delle osservazioni ricevute, GME sottopone le modifiche per approvazione all'Autorità; le modifiche diventano efficaci da una data successiva all'approvazione come identificata da GME e resa nota agli operatori;
- nel caso di interventi urgenti di modifica finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, l'articolo 3, comma 6, del Regolamento PCE prevede che le modifiche diventino efficaci dalla data di pubblicazione a cura di GME senza alcuna necessità di consultazione previa degli operatori; le modifiche sono poi sottoposte per approvazione postuma all'Autorità; qualora le modifiche non siano approvate, esse cessano la propria efficacia;
- procedure simili al Regolamento PCE, ma con competenza del Ministro sentita l'Autorità, sono previste anche con riferimento al TIDME e alla Disciplina MGAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- GME, nel suo ruolo di controparte centrale sui mercati, richiede agli operatori idonee garanzie finanziarie, sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale, che vengono mantenute vincolate a favore di GME fino al completamento del ciclo di regolazione dei pagamenti, la cui cadenza è settimanale;
- sino al 21 marzo 2022, GME adottava come strumento di pagamento *SEPA Direct Debit*, con il quale è possibile inviare un flusso massivo di addebiti che, tuttavia, può risultare insoluto o essere revocato fino al termine del terzo giorno lavorativo successivo alla valuta di addebito; ciò comportava che le garanzie rilasciate dagli operatori rimanessero vincolate fino al quarto giorno lavorativo successivo alla valuta di regolazione dei pagamenti;
- in data 21 marzo 2022, GME, tenuto conto degli ingenti oneri finanziari sostenuti dagli operatori legati agli incrementi dei prezzi sui mercati energetici, ha pubblicato con procedura di urgenza (quindi con efficacia immediata) alcune modifiche al TIDME, alla Disciplina MGAS e al Regolamento PCE finalizzate a introdurre un sistema transitorio di gestione e regolazione dei pagamenti (di seguito: gestione transitoria dei pagamenti) per il mercato elettrico e il mercato del gas naturale basato sull'utilizzo del metodo di pagamento *SEPA Credit Transfer* urgente o altro metodo equivalente al posto del *SEPA Direct Debit*; in questo modo, fermo restando il ciclo di regolazione dei pagamenti su base settimanale, gli operatori regolano i pagamenti il giorno successivo alla richiesta da parte di GME che, a sua volta, può svincolare le

garanzie finanziare il giorno lavorativo immediatamente successivo (quindi entro il secondo giorno lavorativo dalla richiesta di pagamento); ciò consente una più efficace gestione delle garanzie che possono essere utilizzate per coprire nuove esposizioni senza bisogno di procedere al loro reintegro; in aggiunta GME acquisisce la liquidità per pagare i creditori in tempi più celeri, abbattendo considerevolmente i relativi oneri finanziari.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 1 giugno 2022, il Ministero per la Transizione ecologica (ora Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza energetica) ha trasmesso all'Autorità una richiesta di parere in merito alle modifiche al TIDME e alla Disciplina MGAS relative alla gestione transitoria dei pagamenti;
- con il parere 341/2022/I/com l'Autorità ha espresso il proprio parere favorevole in merito alle modifiche di cui al precedente alinea;
- con il DM 20 Novembre 2023, il Ministro ha approvato le modifiche al TIDME e alla Disciplina MGAS; la gestione transitoria dei pagamenti per il mercato elettrico e il mercato del gas naturale adottata da GME il 21 marzo 2022 con procedura di urgenza si intende pertanto confermata fino a nuova ulteriore modifica;
- con la comunicazione 21 marzo 2022, GME ha trasmesso all'Autorità per approvazione la nuova versione del Regolamento PCE comprensiva delle modifiche relative alla gestione transitoria dei pagamenti;
- al fine di evitare potenziali disallineamenti tra il Regolamento PCE e l'insieme di TIDME e Disciplina MGAS, le modifiche apportate dal GME al Regolamento PCE relativamente alla gestione transitoria dei pagamenti non sono state finora approvate dall'Autorità, in attesa dell'approvazione, da parte del Ministro, delle modifiche al TIDME e alla Disciplina MGAS relative al medesimo argomento.

RITENUTO CHE:

- le modifiche apportate dal GME al Regolamento PCE relative alla gestione transitoria dei pagamenti, trasmesse da GME con la comunicazione 21 marzo 2022 siano coerenti con le modifiche al TIDME e alla Disciplina MGAS relative allo stesso argomento approvate dal Ministro con il DM 20 novembre 2023;
- sia pertanto opportuno procedere all'approvazione delle modifiche al Regolamento PCE al fine di concludere, anche con riferimento alla Piattaforma Conti Energia, l'iter della procedura di urgenza avviata da GME il 21 marzo 2022

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento PCE trasmesse dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.A. con la comunicazione 21 marzo 2022;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Gestore Mercati Energetici S.p.A. e al Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza energetica;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini